

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI E SCUOLABUS - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/20

Il presente appalto soggiace a quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 e, per le parti ancora vigenti, al DPR 207/2010.

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio di assistenza su scuolabus ed autobus per il servizio trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20, come di seguito meglio specificato

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Dal 01.09.2017 al 30.06.2020. L'appaltatore si impegna, senza riserve, su richiesta del Comune, all'avvio del servizio nelle more della stipula del contratto.

Art. 3 – VALORE D'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del vigente Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016).

Base d'asta, non superabile, definita come segue: euro orarie 18,50 al netto d'IVA

Valore d'appalto: euro netti 80.660,00 (quinto d'obbligo escluso), pari ad euro 96.792,00 in caso di attivazione del quinto d'obbligo

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 0,00

La fornitura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il valore dell'appalto potrà variare in base ai servizi effettivamente resi. Il valore sopra indicato è pertanto puramente indicativo; non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto al presunto.

E' comunque in facoltà dell'amministrazione attivare varianti al servizio, qualora ricorrano i presupposti indicati all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).

L'Appaltatore riconosce, con la presentazione dell'offerta, di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall'assunzione del servizio. L'appaltatore assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

1) Caratteristiche generali.

Il servizio oggetto del presente appalto consiste nel garantire la sicurezza dei minori durante il trasporto scolastico, dalla presa in carico dei bambini presso i plessi scolastici alla loro consegna ai genitori e/o a coloro che esercitano la patria potestà e/o agli adulti da essi delegati al ritiro e viceversa (dai genitori e/o a coloro che esercitano la patria potestà e/o dagli adulti da essi delegati alle istituzioni scolastiche)

L'incarico è per n. 3 (o più) unità lavorative (livello B1) per ore lavorative individuali settimanali per operatore varianti, su richiesta del Comune, da un minimo di ore 5 ad un massimo di ore 15. L'appalto avrà decorrenza dall'inizio alla fine degli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019-2020, per i soli giorni di svolgimento delle lezioni. Le ore annue di servizio stimate sono pari a 1.453 per ciascun anno scolastico (per stimate 4360 ore complessive nel triennio).

Le ore settimanali saranno articolate su cinque giorni lavorativi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, all'inizio di ciascun anno scolastico, in conformità con l'orario del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Nello svolgimento del servizio la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Il servizio dovrà avvenire con regolarità e continuità nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comune (ivi inclusi gli orari, i tempi di percorrenza e le fermate). Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare i controlli che dovesse ritenere opportuni ai fini di garantire la corretta esecuzione. L'appaltatore verrà liquidato in base alle ore realmente effettuate.

Il servizio non potrà essere, per nessuna ragione (fatte salve cause di forza maggiore), interrotto dall'appaltatore, sospeso o abbandonato.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun operatore di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, per garantire l'immediata e vicendevole comunicazione con l'amministrazione comunale di eventuali situazioni impreviste o di emergenze.

L'affidatario è inoltre tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Comune di tutte le situazioni anomale occorse durante il servizio, quali che siano la loro gravità ed i danni causati. L'impresa ha l'obbligo di adottare, nell'espletamento del servizio, tutte le disposizioni di legge ed ogni altra misura precauzionale atta a garantire la sicurezza dei terzi. Gli operatori dovranno prestare, ai fini della sicurezza, particolare attenzioni anche in virtù dell'età dei vigilati, in ogni fase del servizio espletato.

Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare i controlli che ritenga opportuni ai fini di garantire la corretta esecuzione del servizio.

Non è consentito il subappalto

L'impresa aggiudicataria si impegna a segnalare, per tutta la durata del contratto, al Comune tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni alla documentazione depositata presso l'Ente ai fini del presente servizio, aggiornando i documenti depositati.

2) Mansionario: gli operatori provvederanno a:

- Prendere in consegna i minori alle fermate previste e provvedere alla loro custodia e sicurezza dalla presa in consegna alla riconsegna alle istituzioni scolastiche
 - Prendere in consegna i minori presso i plessi scolastici e provvedere alla loro custodia e sicurezza dalla presa in consegna alla riconsegna agli adulti autorizzati al ritiro
 - Verificare la correttezza delle fermate effettuate e degli orari delle stesse
 - Prendere in consegna i minori presso i plessi scolastici e condurli ai mezzi
 - Accompagnare i bambini dai mezzi agli edifici scolastici
 - Assistere i minori nelle operazioni di salita e discesa dai mezzi
 - Vigilare sui medesimi durante tutto il percorso, ponendo particolare attenzione nei momenti della loro salita e discesa dal pullman.
 - Far sedere i bambini a seconda della loro età, cioè i bambini più piccoli nei primi sedili, a seguire gli scolari delle scuole elementari ed infine gli alunni delle scuole medie.
 - Consegnare i bambini, alle singole fermate, a coloro che esercitano la patria potestà e/o ai loro delegati
 - Accompagnare i bambini non ritirati alle fermate dello scuolabus presso gli uffici comunali a ciò preposti (biblioteca e polizia municipale), secondo le indicazioni dagli uffici stessi fornite, e permanere con gli stessi provvedendo alla relativa custodia e vigilanza sino all'arrivo dell'adulto responsabile del ritiro (esercente la patria potestà o suo delegato)
- a) Verificare il tesserino del trasporto;

- b) Impedire la salita sui mezzi alle persone non autorizzate a detta salita per parte del Comune
- c) Segnalare immediatamente, in forma scritta all'Amministrazione Comunale qualsiasi evento e/o comportamento anomalo riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il quale possa coinvolgere o interessare i bambini e/o i loro genitori e/o le istituzioni
- d) Fornire mensilmente (entro il giorno 5 del mese successivo al mese di fruizione da parte dei bambini), in forma scritta all'Amministrazione (conformemente all'apposito modulo a tal fine dal Comune predisposto), l'elenco nominativo dei bambini che hanno utilizzato il servizio di trasporto scolastico

Il personale, nell'assolvimento delle suddette mansioni, verrà ritenuto responsabile della sicurezza dei bambini e di eventuali danni agli stessi derivati o causati a seguito di negligenze ed omissioni commesse

3) remunerazione dell'appaltatore e costi del servizio. L'appaltatore è remunerato, per il servizio reso, dal solo corrispettivo contrattuale stabilito in sede di aggiudicazione sulla base dell'offerta presentata in gara (costo orario operatore). Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa sul Comune, tutti i costi derivanti dal servizio (es.: gli oneri antinfortunistici, assistenziali, retributivi, assicurativi e previdenziali, ecc..) ed ogni altro onere quantunque non espressamente indicato nel presente capitolato. Non è riconosciuto, in alcun modo, qualsiasi diritto o possibilità di rivalsa nei confronti del Comune o in solido con esso o qualsiasi altra forma di indennizzo.

L'Appaltatore riconosce, con la semplice presentazione dell'offerta, di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall'assunzione del servizio. L'aggiudicatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.

4) esecuzione in danno. E' prevista in riferimento al presente appalto la possibile esecuzione in danno. Essa non esclude responsabilità civili o penali dell'impresa.

Art. 5 – PERSONALE- OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE E SICUREZZA

1) Indicazioni generali. . Tutti gli oneri relativi al servizio derivanti dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato sono a totale carico dell'appaltatore. L'appaltatore è tenuto ad assolvere, con totale esonero del Comune da ogni responsabilità civile e penale diretta ed indiretta, ogni obbligo di legge nei confronti del personale impiegato nell' attività di cui al presente atto, nessuno escluso ed eccettuato.

2) caratteristiche personale. Il personale dell'appaltatore è tenuto a rispettare le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza etica nel lavoro. Esso dovrà inoltre rispettare la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni affidate.

Il personale deve essere di lingua italiana. L'appaltatore non può avvalersi, nell'esecuzione del servizio, di personale tirocinante.

3) Sostituzioni ed uso del personale.

Con riferimento al presente appalto, l'appaltatore comunicherà al Comune, al momento della firma del contratto (e comunque avanti l'avvio del servizio), le **generalità del personale adibito al servizio** e, successivamente, ogni qualvolta (entro 5 gg. naturali e consecutivi) avverrà un cambio, una sostituzione o un avvicendamento. Il personale addetto dovrà indossare un cartellino identificativo recante: cognome e nome della persona; mansione; generalità e ragione sociale dell'impresa.

L'affidatario si impegna ad utilizzare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del Comune; le sostituzioni di personale dovranno pertanto essere motivate ed effettuate con personale comunque in possesso di requisiti professionali adeguati.

L'impresa garantirà il servizio anche nel caso di assenza del lavoratore assegnato originariamente. Non dovranno verificarsi per nessun motivo (ferie, assenze per malattia, permessi accordati al

proprio personale, assenze ingiustificate, assenze non comunicate in tempo utile, ecc..) interruzioni o svolgimento irregolare del servizio.

L'impresa si impegna, dietro semplice richiesta, alla sostituzione del personale nel caso in cui non dimostrasse sufficiente impegno o adeguatezza nell'espletamento dei compiti affidati.

Le sostituzioni sono a totale carico del fornitore rientrando nel corrispettivo orario.

4) Sicurezza ed oneri previdenziali.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Al momento della stipula del contratto la ditta affidataria dovrà dichiarare che, per il personale impiegato, sono state osservate tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia di sicurezza dei lavoratori, ivi inclusi gli oneri in capo all'appaltatore derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal documento di valutazione dei rischi.

Dovrà inoltre comunicare il **nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** e, se presente, del medico competente, oltre al nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008. L'impresa produrrà inoltre, a norma dell'art. 26 comma 1, lett. a), n. 2) del suddetto decreto, **apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione al servizio in oggetto.**

Avanti la stipula del contratto l'appaltatore dovrà infine consegnare **copia del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs 81/08**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A norma dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del suddetto D.Lgs.

5) Diritto del lavoro ed obbligo di assunzione. A norma degli artt. 30 e 50 del D.Lgs 50/2016, L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'appaltatore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di Castelletto Sopra Ticino di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato nell'appalto. Di ciò l'appaltatore dovrà dare comunicazione ai propri dipendenti.

L'affidatario deve assolvere, nei confronti del personale, agli obblighi di aggiornamento e formazione professionale. L'orario dell'aggiornamento non dovrà essere compreso in quello di servizio.

A norma dell'art. 50 comma 1 del d.Lgs 50/2016, l'impresa ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale che risulti operante per il servizio oggetto dell'appalto, salvo esplicita rinuncia individuale. L'assorbimento dovrà essere attuato integralmente secondo il CCNL in essere, riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso l'ente nelle precedenti aziende con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in essere (Ccnl Cooperative Sociali) e dell'integrativo regionale, se migliorativo. Per quelli che dovranno maturare si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell'ente.

6) Riservatezza dei dati. L'impresa è tenuta a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni inerenti l'esercizio dell'attività svolta vengano considerate riservate e come tali trattate, in osservanza alla Legge n. 196/2003.

Art. 6 - RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

1) Indicazioni generali. Ogni responsabilità gestionale del servizio affidato è a carico della ditta aggiudicataria, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale. L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone (utenti, dipendenti dell'aggiudicatario, dipendenti comunali e/o ogni altro soggetto terzo, ecc.), ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio (ivi incluse le fasi di salita e discesa dai mezzi), restando a completo ed esclusivo carico della ditta stessa qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse essere intentata, intendendosi a riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. La ditta affidataria è inoltre responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente derivante all'Amministrazione dalla gestione del servizio stesso.

2) Polizze assicurative

A copertura di tutti i rischi derivanti dall'effettuazione del servizio, l'appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa, di adeguato importo, antinfortunistica e di responsabilità civile, in modo da garantire gli assistiti, gli assistenti ed i terzi in genere, da qualsiasi rischio derivante dall'attività e dal rapporto di servizio. **Copia di detta polizza dovrà essere depositata presso il Comune di Castelletto Sopra Ticino prima della stipula del contratto e comunque avanti l'avvio del servizio** e dovrà avere durata pari almeno alla durata del contratto stesso. In caso di inefficacia o insufficienza delle polizze assicurative stipulate il risarcimento del danno rimarrà a completo carico dell'impresa.

3) responsabile del servizio

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Comune, prima della stipula del contratto, **il nominativo ed il recapito (anche telefonico) della persona da essa designata alla quale è stato attribuito il ruolo di responsabile del servizio** oggetto dell'appalto e di unico referente nei confronti del Comune. Detto referente dovrà essere immediatamente reperibile per ogni eventuale necessità, 24 ore su 24.

Art. 7 - PAGAMENTI

Le fatturazioni verranno emesse dall'appaltatore con cadenza mensile ed in riferimento alla mensilità appena conclusa.

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, le fatture potranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013.

Dette fatture devono necessariamente riportare le informazioni previste per legge (articolo 21 del D.P.R. 633/72), tra cui il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Il codice identificativo della struttura amministrativa è: Area Cultura – Pubblica Istruzione, Sport, Tempo Libero, Turismo, Politiche Giovanili: 923G4I

Le spese bancarie sono a carico del fornitore.

I pagamenti verranno effettuati entro i termini di legge, previa acquisizione per parte del Comune del DURC e dell'eventuale nulla osta previsto ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2 D.M. n. 40 del 18/01/2008.

Il tempo di rilascio delle certificazioni non è computato nel suddetto termine ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

In caso di contestazione o di mancata consegna della documentazione richiesta dal Comune all'appaltatore, il termine della liquidazione è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell'Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve. Nulla è dovuto all'appaltatore per parte del Comune per detta sospensione.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo all'impresa aggiudicataria per la richiesta degli interessi di mora.

In caso di DURC irregolare, il Comune procederà nei termini di legge (art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016).

Art. 8 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

E' espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi forma di revisione dei prezzi. I prezzi dei servizi indicati nel contratto sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo i maggiori costi derivanti dai rinnovi dei CCNL applicati e dei relativi integrativi, e degli aumenti contributivi. L'aggiornamento dell'importo contrattuale sarà riconosciuto all'aggiudicataria su richiesta scritta della stessa.

Poiché verranno riconosciuti i suddetti adeguamenti dei prezzi, non si applicheranno al contratto aumenti ISTAT.

Resta inteso che, in caso di rinnovo contrattuale del settore, il costo del personale sarà adeguato alle nuove quantificazioni del costo del lavoro.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

Fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", in applicazione al disposto dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, che si intende in questa sede integralmente richiamato. La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria.

Si rammenta che ai fini dello svincolo, il pagamento della rata di saldo relativa alla suddetta cauzione è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Il Comune non si avvarrà della facoltà disposta dal comma 11 del suddetto art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (facoltà di non richiedere garanzia)

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Per quanto attiene alla cessione del contratto si applica quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - PENALITA'

Fatta salva la risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, il Comune potrà procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) € 1.000,00 per comportamento lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte dell'incaricato per mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
- b) € 500,00 per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri e/o dell'autista;
- c) € 500,00 per ogni giorno di mancata o parziale effettuazione, del servizio;
- d) € 200,00 per ritardi, non derivanti da cause di forza maggiore, nell'osservanza degli orari di svolgimento del servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previste

- e) Da € 100,00 ad € 500,00, secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.

Gli inadempimenti verranno contestati all'appaltatore con comunicazione in posta elettronica certificata o, ove non possibile detto invio, a mezzo raccomandata A.R.

Il RUP o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accertato l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, formulerà la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiori a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, applicherà le previste penali, per le quali, in caso di mancato pagamento, il Comune si rivarrà sulla garanzia definitiva

Il Comune si riserva inoltre, in caso di pregiudizio alla regolare esecuzione del servizio, la facoltà (fatta salva la possibilità di recesso e di risoluzione del contratto) di far eseguire lo stesso a terzi, addebitandone alla ditta l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della ditta stessa o sulla cauzione costituita come garanzia definitiva.

Nel caso in cui il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa dovrà essere ripristinata per parte dell'appaltatore entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di ripristino da parte dell'Ente.

Art. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto attiene il recesso e la risoluzione del contratto trovano integrale applicazione gli art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Gravi inadempimenti e cause di risoluzione immediata del contratto (risoluzione ipso iure, per colpa e responsabilità dell'aggiudicatario), conformemente a quanto stabilito ex art. 1456 del Codice Civile), senza necessità di provvedimento giudiziario sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) mancato avvio del servizio; b) cessione del contratto o subappalto vietato; c) perdita dei requisiti di idoneità per parte dell'appaltatore; d) cessione del contratto e/o del credito in violazione del capitolato; e) superamento, in riferimento alle penali annue comminate, del 10% dell'importo annuo del contratto, al netto dell'IVA; f) ripetuta applicazione – più di n. 4 (quattro) volte per anno scolastico – delle penali previste dal presente capitolato g) mancato adempimento a seguito di intimazione ad adempiere, effettuata in conformità all'art. 1454 del Codice Civile; h) mancata attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, non sanata a seguito di intimazione effettuata a norma dell'art. 1454 del Codice Civile; i) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive; i) ripetersi dell'inosservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali; l) il mancato assolvimento, per due volte nell'arco dell'anno, del servizio per inadempienza dell'affidatario

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario, l'appaltatore sarà tenuto al pagamento di tutte le spese derivanti dall'eventuale affidamento ad altro soggetto, nonché dei danni derivati all'Ente.

In caso di risoluzione, fatta salva l'azione di risarcimento di maggiori danni, si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto trova applicazione il disposto dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016

In caso di risoluzione e/o revoca del contratto l'appaltatore non ha titolo a richieste di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Nel rispetto dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.Lgs 50/2016, le comunicazioni relative al recesso e/o alla risoluzione verranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ovvero, ove non possibile, con lettera raccomandata.

Art. 13 - MODIFICA DI CONTATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per quanto attiene alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Qualora si renda necessario, il Comune potrà avvalersi della opzione di proroga prevista all'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016. Detta opzione potrà essere attivata anche limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara.

E' altresì applicabile all'appalto quanto previsto al comma 12 del suddetto articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a decorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Il variare delle prestazioni può altresì essere connesso all'esigenza, in corso di espletamento dell'appalto, di adeguare il numero di operatori sui mezzi in relazione al numero dei minori assistiti o di particolari esigenze che potrebbero insorgere ai fini di garantire la loro sicurezza

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto.

Il contratto che a seguito dell'aggiudicazione definitiva verrà stipulato sarà redatto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese di quest'ultimo, nessuna esclusa ed eccettuata (registrazione, bollo, quietanza, diritto di segreteria, etc..) e quelle eventualmente derivanti da integrazioni e modifiche, sono a totale carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Sono altresì a totale carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, il rimborso delle eventuali spese di pubblicazione relative all'appalto sostenute dalla stazione appaltante.

ART. 15- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alle competenze del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 16 – RISPETTO D.LGS 196/2003 E RISERVATEZZA

L'impresa è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e ad indicare il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali, al quale il Comune, in qualità di titolare dei dati per quanto attiene alle fasi di stipula e di esecuzione dell'appalto, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'impresa agirà in modo che il personale incaricato mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso. Come da D.lgs 196/2006 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai partecipanti al Comune verranno trattati per le finalità di stipula e gestione del presente appalto. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmettersi. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; In relazione al trattamento dei predetti dati l'appaltatore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D.Lgs 196/2003; il titolare dei dati personali, per la stipula e l'esecuzione dell'appalto, è il Comune di Castelletto Sopra Ticino

I suddetti dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti: 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 o ai sensi dell'accesso civico; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;

L'appaltatore gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003;

ART. 17 - TRACCIABILITA'

In adempimento di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, il presente appalto è sottoposto all'attribuzione del codice C.I.G. ed a tutti gli oneri derivanti dalla citata normativa, tra cui gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

L'appaltatore si impegna altresì ad inserire la seguente dichiarazione nei contratti eventualmente stipulati con subcontraenti:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del rapporto di fornitura instaurato con il Comune di Castelletto Sopra Ticino, identificato con il CIG n....., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Castelletto Sopra Ticino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Castelletto Sopra Ticino.”

ART. 18 – CODICE ETICO

Copia del Codice di Comportamento del Comune di Castelletto Sopra Ticino, redatto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 e del Piano nazionale anticorruzione, viene allegata al presente atto. Di essa verrà dato atto nel contratto.

Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che potrebbero insorgere in relazione al presente atto le parti riconoscono la competenza del Foro di Novara.

Art. 20 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

L'affidatario è pertanto tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio, ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro e quant'altro di propria pertinenza, che verranno durante la durata dell'appalto emanate